



**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI  
SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI -  
PRODUZIONE, TERRITORIO, AGROENERGIA**

**Art. 1**

*Ambito di applicazione*

Il presente Regolamento, predisposto ai sensi delle pertinenti disposizioni dello Statuto dell'Ateneo di Milano, nel rispetto della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 e della legislazione e delle normative europee ad essa correlate, disciplina l'assetto organizzativo e le modalità di funzionamento e di esercizio delle attività di competenza del Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali – Produzione, Territorio, Agroenergia (Agricultural and Environmental Sciences - Production, Landscape, Agroenergy) il cui acronimo è DiSAA <http://www.disaa.unimi.it>. Il Dipartimento è stato istituito con decreto rettorale del 26 Aprile 2012, registrato al n. 0278466 in data 27/04/2012, su proposta di professori di ruolo di prima e seconda fascia e di ricercatori di ruolo appartenenti ad aree culturali e settori omogenei, ed ha sede in via Celoria n. 2, Milano.

**Art. 2**

*Finalità del Dipartimento*

Il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali – Produzione, Territorio, Agroenergia (d'ora in avanti Dipartimento) ha come principale finalità lo sviluppo e la promozione della ricerca scientifica nelle aree culturali e settori di pertinenza, con il duplice obiettivo dell'avanzamento delle conoscenze scientifiche e tecnologiche e del sostegno dell'attività didattica e formativa in modo che sia aggiornata, moderna e rispondente alle esigenze di innovazione ed internazionalizzazione.

Il Dipartimento svolge la sua attività per l'avanzamento delle conoscenze sui sistemi agrari, forestali, zootecnici, ambientali e delle energie rinnovabili attraverso la ricerca scientifica, in una visione che ha il suo punto di forza nella interdisciplinarietà. Il Dipartimento promuove il miglioramento delle produzioni agrarie, alimentari e non alimentari, la salvaguardia delle risorse naturali e la riduzione dell'impatto dei residui, attraverso il riciclo ed il recupero di quanto utilizzabile, sia in termini di massa che di energia.

L'attività del Dipartimento si fonda sui principi espressi nei Titoli I e IV dello Statuto dell'Ateneo e nel Codice etico dell'Ateneo ed è finalizzata a:



- promuovere lo sviluppo armonico delle aree di studio che caratterizzano le attività del Dipartimento, individuando ambiti strategici di ricerca coerenti sia con gli indirizzi della struttura che con le esigenze della società;
- promuovere lo sviluppo di sinergie tra tutte le componenti del Dipartimento con lo scopo di rendere più efficace ed efficiente l'attività di ricerca, garantendo a ciascuno di esprimere le proprie potenzialità nell'ambito del proprio ruolo con l'obiettivo di realizzare l'eccellenza scientifica e l'internazionalizzazione delle attività di ricerca e di formazione.

## **Art. 3**

### *Funzioni del Dipartimento correlate alla ricerca scientifica*

Le competenze del Dipartimento si sviluppano nello studio dei sistemi agrari ed ambientali integrato su più livelli, da quello molecolare a quello dell'organismo, fino a quello dei sistemi produttivi vegetali ed animali, in un'ottica di sostenibilità per la tutela e valorizzazione dell'ambiente e del territorio. I metodi utilizzati coinvolgono le discipline tradizionali di biologia, chimica, fisica, informatica ed ingegneria, integrate con approcci innovativi quali quelli "omici" e sistemici.

Il Dipartimento ha un progetto culturale basato sui seguenti presupposti:

- sostenibilità ambientale, economica e sociale;
- multifunzionalità dei sistemi agrari;
- conoscenza e valorizzazione della biodiversità e delle risorse biologiche e genetiche;
- sicurezza negli approvvigionamenti dei prodotti agrari alimentari e non alimentari;
- qualità e salubrità delle produzioni;
- rispetto del benessere animale;
- valorizzazione del territorio rurale e urbano, di pianura e di montagna;
- valorizzazione delle risorse energetiche rinnovabili;
- qualità, fruibilità e difesa dell'ambiente, del territorio e del paesaggio.

Per lo svolgimento delle attività di ricerca il Dipartimento si impegna a:

- assicurare ai singoli ed ai gruppi di ricerca la possibilità di inoltrare richieste autonome di finanziamento ad enti pubblici e privati, nazionali od esteri, anche su contratti e convenzioni.
- promuovere l'attivazione e lo sviluppo di strutture di servizio in comune al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse, garantendo a tutti i componenti la possibilità di utilizzare le apparecchiature ed i servizi in dotazione del Dipartimento, in accordo con il responsabile del laboratorio o del servizio e nel rispetto delle regole che ne garantiscono un corretto uso



- garantire il razionale utilizzo degli spazi assegnati al Dipartimento dall'Ateneo secondo criteri di equità ed efficienza;
- promuovere e regolare la partecipazione a strutture di aggregazione, previste dall'Ateneo ed esterne all'Ateneo, per la promozione e lo sviluppo di particolari attività;
- finanziare iniziative ed attività di interesse comune, con risorse derivanti dalle assegnazioni e contribuzioni rese disponibili;
- promuovere l'innovazione e il trasferimento tecnologico in costante interscambio con i diversi interlocutori pubblici e privati nazionali ed internazionali.

L'attività del Dipartimento si sviluppa all'interno dell'ampia varietà di tematiche proprie dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, promuovendo l'integrazione ed il coordinamento delle diverse competenze. I settori scientifico-disciplinari di riferimento sono:

AGR/01 ECONOMIA ED ESTIMO RURALE  
AGR/02 AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE  
AGR/03 ARBORICOLTURA GENERALE E COLTIVAZIONI ARBOREE  
AGR/04 ORTICOLTURA E FLORICOLTURA  
AGR/05 ASSESTAMENTO FORESTALE E SELVICOLTURA  
AGR/07 GENETICA AGRARIA  
AGR/08 IDRAULICA AGRARIA E SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI  
AGR/09 MECCANICA AGRARIA  
AGR/10 COSTRUZIONI RURALI E TERRITORIO AGROFORESTALE  
AGR/11 ENTOMOLOGIA GENERALE E APPLICATA  
AGR/12 PATOLOGIA VEGETALE  
AGR/13 CHIMICA AGRARIA  
AGR/15 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI  
AGR/17 ZOOTECNIA GENERALE E MIGLIORAMENTO GENETICO  
AGR/18 NUTRIZIONE E ALIMENTAZIONE ANIMALE  
AGR/19 ZOOTECNIA SPECIALE  
AGR/20 ZOOCOLTURE  
BIO/01 BOTANICA GENERALE  
BIO/03 BOTANICA AMBIENTALE E APPLICATA  
BIO/04 FISILOGIA VEGETALE  
ING-IND/ 11 FISICA TECNICA AMBIENTALE  
MAT/05 ANALISI MATEMATICA  
VET/01 ANATOMIA DEGLI ANIMALI DOMESTICI.

I principali temi di ricerca, largamente tra loro interconnessi, sono illustrati in modo aggiornato sul sito web del Dipartimento ([www.disaa.unimi.it](http://www.disaa.unimi.it)).



**Art. 4**

*Funzioni del Dipartimento correlate alle attività didattiche e formative*

Il Dipartimento, tenuto conto delle competenze scientifiche e delle competenze didattiche e formative da queste derivanti, assume il ruolo di referente principale per i seguenti corsi di studio:

- Corso di laurea in Scienze e tecnologie agrarie (L- 25)
- Agrotecnologie per l'ambiente e il territorio (L-25)
- Produzione e protezione delle piante e dei sistemi del verde (L-25)
- Corso di laurea in Valorizzazione e tutela dell'ambiente e territorio montano (L- 25)
- Corso di laurea magistrale in Scienze agrarie (LM-69)
- Corso di laurea magistrale in Scienze della produzione e protezione delle piante (LM-69)
- Corso di laurea magistrale in Scienze agroambientali (LM-73)

Assume il ruolo di referente associato per i seguenti corsi di studio:

- Corso di laurea in Scienze e tecnologie alimentari (L- 26)
- Corso di laurea in Scienze e tecnologie della ristorazione (L-26)
- Corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie alimentari (LM-70)

Assume inoltre il ruolo di Dipartimento associato nell'ambito di Collegi didattici interdipartimentali le cui responsabilità didattiche spettano in condizioni sostanzialmente paritarie a più Dipartimenti per i seguenti corsi di studio:

- Corso di laurea in Scienze e tecnologie erboristiche (L-29)  
Alle gestione partecipano anche i Dipartimenti di Scienze Farmaceutiche, Scienze Farmacologiche e biomolecolari, Scienze per gli Alimenti la nutrizione e l'ambiente;
- Corso di laurea magistrale in Biotecnologie vegetali, alimentari e agroambientali (LM-7)  
Alla gestione partecipano anche i seguenti Dipartimenti: di Scienze per gli Alimenti la Nutrizione e l'Ambiente, Economia Management e Metodi Quantitativi.
- Corso di laurea in Viticoltura ed enologia (L-25)  
Alla gestione partecipano anche i Dipartimenti di Scienze per gli Alimenti la Nutrizione e l'Ambiente, Economia Management e Metodi Quantitativi.
- Corso di laurea in Biotecnologia (K-06)  
Alla gestione partecipano anche i seguenti Dipartimenti: Bioscienze, Scienze Farmaceutiche, Scienze Farmacologiche e biomolecolari, Scienze per gli Alimenti la nutrizione e l'ambiente, Scienze veterinarie e sanità pubblica e Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale, e la sicurezza alimentare.



Nell'ambito di Collegi didattici interateneo il ruolo del Dipartimento dipende dalle modalità con cui i suddetti corsi vengono gestiti e delle eventuali intese tra i dipartimenti associati.

I corsi di laurea interateneo a cui il Dipartimento partecipa sono:

- Corso di laurea magistrale in Scienze viticole ed enologiche (LM-70).
- Corso di laurea magistrale in Progettazione delle aree verdi e del paesaggio (LM-3)

Il Dipartimento si impegna a sviluppare strumenti per l'offerta di attività didattiche e formative di alta qualità, promuovendo l'utilizzo di modalità didattiche innovative, dal primo livello di istruzione universitaria all'alta formazione ed alla formazione permanente, finalizzate a preparare figure qualificate in grado di promuovere l'innovazione per incrementare la competitività nel mondo della ricerca e del lavoro.

Il Dipartimento inoltre garantisce la disponibilità a collaborare a diverso livello alla formazione superiore post diploma.

## **Art. 5**

### *La formazione dottorale*

Il Dipartimento è impegnato nei percorsi formativi del terzo ciclo per la formazione dottorale nelle discipline di competenza, con la finalità di promuovere la preparazione di figure professionali capaci di dare impulso alla ricerca e diffondere l'innovazione nei diversi ambiti lavorativi: università e enti di ricerca, pubblica amministrazione e imprese. Il Dipartimento mette a disposizione strutture, laboratori, servizi e risorse per la formazione dottorale.

## **Art. 6**

### *La formazione permanente e continua*

Il Dipartimento è impegnato nella formazione post laurea e laurea magistrale, sostenendo le tradizionali attività del settore (master di primo e secondo livello, corsi di perfezionamento) e promuovendo la costituzione di reti con altri Atenei nazionali ed esteri e con imprese per dare impulso a questo tipo di formazione.

Le competenze scientifiche del Dipartimento trovano anche il loro impiego nell'attivazione di percorsi formativi, di aggiornamento e di riqualificazione per la promozione di elevate capacità scientifiche, professionali applicative in specifici ambiti professionali.

Il Dipartimento, di concerto con gli organismi centrali dell'Ateneo, assicura l'aggiornamento, la qualificazione tecnica scientifica e culturale del personale tecnico ed amministrativo ad esso assegnato organizzando adeguati percorsi formativi.



## **Art. 7**

### *Autonomia gestionale del Dipartimento*

L'autonomia gestionale del Dipartimento si ispira a principi di efficienza, efficacia, semplificazione e trasparenza, promuovendo procedure e strumenti capaci di ridurre all'essenziale, tenuto conto delle normative vigenti, gli adempimenti burocratici amministrativi, in armonia con il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

1. Il Dipartimento è un centro di responsabilità ed è dotato di autonomia gestionale. Il finanziamento del Dipartimento è costituito da: a) trasferimenti che l'Ateneo fa al Dipartimento; b) progetti e altre attività di ricerca; c) attività del Dipartimento a favore di esterni (attività conto terzi, ricerche commissionate, formazione e consulenza).
2. Il Dipartimento programma, sulla base delle risorse disponibili, le spese di gestione e sviluppo dei servizi. L'utilizzo dei fondi per la ricerca con destinazione specifica compete all'assegnatario, fatto salvo l'obbligo di partecipazione alle spese generali della struttura, nell'ambito di quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Il Dipartimento gestisce gli spazi ad esso assegnati dagli organi competenti dell'Ateneo avvalendosi di criteri oggettivi ed espliciti, tenuto conto delle specifiche esigenze delle diverse attività di ricerca.

## **Art. 8**

### *Composizione del Dipartimento e partecipazione alle sue attività*

1. L'organico del personale docente del Dipartimento è costituito dai professori di ruolo di prima e di seconda fascia, dai ricercatori di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato che ne hanno richiesto la costituzione e che vi hanno afferito all'atto della costituzione stessa.
2. Entrano a far parte dell'organico del Dipartimento, con decreto emanato dal Rettore sulla base della chiamata effettuata dal Dipartimento, i professori e i ricercatori di ruolo trasferiti su posti istituiti dal Dipartimento, i professori e ricercatori di ruolo in mobilità da altro Dipartimento dell'Ateneo, nonché i ricercatori a tempo determinato assunti con contratto ai sensi dell'art. 24 della legge 240/2010 e chiamati dal Dipartimento. Nell'espletamento delle sue funzioni, il Dipartimento si avvale del personale tecnico e amministrativo con diverse qualifiche professionali, anche non strutturato, ad esso assegnato ai sensi delle disposizioni dell'Ateneo in materia.
3. Fanno parte del personale del Dipartimento Studenti del dottorato di Ricerca, Assegnisti, titolari di borse di studio e formazione. Il Dipartimento si impegna a garantire a questi soggetti, reclutati secondo le normative vigenti, la possibilità di svolgere la loro attività di



ricerca con l'accesso alle strutture, ai laboratori ed ai servizi del Dipartimento, secondo le norme definite dal Consiglio.

Infine è previsto l'accesso e l'operatività nel Dipartimento di volontari frequentatori che sono accettati in base a parere deliberato dal Consiglio che individua una figura di personale strutturato di riferimento e previa copertura assicurativa obbligatoria.

## **Art. 9**

### *Articolazioni interne del Dipartimento*

I professori e ricercatori del Dipartimento possono organizzarsi in gruppi sulla base della condivisione di peculiari orientamenti di ricerca e di specifiche affinità culturali o progettuali. I gruppi - a cui possono aderire assegnisti di ricerca, dottorandi e borsisti - hanno la finalità di promuovere l'attività di ricerca e il trasferimento dei suoi risultati, favorendo lo sviluppo di sinergie e attivando forme di integrazione e coordinamento nell'acquisizione e nell'utilizzo delle risorse. Devono essere comunque garantite l'unità del Dipartimento, le sue prerogative e le responsabilità del Consiglio e del Direttore e il prevalente ruolo del Dipartimento quale titolare dei rapporti con soggetti terzi. I proponenti di un gruppo devono presentare richiesta motivata al Direttore, che la sottopone alla valutazione del Consiglio di Dipartimento.

## **Art. 10**

### *Raccordo del Dipartimento a Facoltà e Scuole*

1. In applicazione dell'art. 40 dello Statuto dell'Ateneo, il Dipartimento è raccordato alla Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari. Il Consiglio di Dipartimento si esprime sul regolamento della Facoltà predisposto dal Comitato Direttivo ai sensi dell'art. 23 comma 1 dello Statuto dell'Ateneo.

2. Il Consiglio di Dipartimento elegge i propri rappresentanti nel Comitato di Direzione della Facoltà tra i componenti della Giunta e tra i Presidenti dei Collegi didattici di propria pertinenza, conformemente a quanto previsto dall'art. 40 comma 7 dello Statuto.

3. Ai sensi dell'art. 39, comma 2 dello Statuto dell'Ateneo, il Consiglio di Dipartimento delibera compiti in delega alla Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari, nell'ambito delle competenze definite dal regolamento della Facoltà stessa e di concerto con gli altri Dipartimenti raccordati alla medesima Facoltà.

4. Il Consiglio del Dipartimento, di concerto con gli altri Dipartimenti raccordati alla Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari, si avvale della Segreteria Didattica Interdipartimentale di Scienze Agrarie e Alimentari (SeDI) per le attività e i servizi di supporto alla didattica e le



attività di sportello rivolte agli studenti, nonché del Centro Servizi Logistici della Didattica (CASLOD) – Città Studi per i servizi logistici.

## **Art. 11**

### *Organi del Dipartimento*

Sono Organi del Dipartimento:

- a) Il Consiglio;
- b) Il Direttore;
- c) la Giunta;
- d) la Commissione Paritetica docenti-studenti

## **Art. 12**

### *Competenze del Consiglio*

Ai sensi del comma 2 dell'art. 38 dello Statuto, al Consiglio di Dipartimento, quale organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di verifica delle attività istituzionali che fanno capo al Dipartimento e in relazione alla natura di quest'ultimo quale centro di responsabilità dotato di autonomia gestionale nell'ambito delle risorse ad esso assegnate, compete:

- a. valutare ed approvare con la maggioranza assoluta dei componenti, su proposta del Direttore, coadiuvato nella relativa stesura dalla Giunta, il Regolamento del Dipartimento e le successive eventuali proposte di modifica da sottoporre ai competenti organi di governo dell'Ateneo;
- b. valutare ed approvare i documenti di programmazione e di indirizzo relativi alle linee generali annuali e triennali di attività e alle esigenze e alle opportunità di sviluppo del Dipartimento in relazione alle sue competenze e finalità istituzionali, da trasmettere al Consiglio di amministrazione;
- c. formulare, in coerenza con i documenti di programmazione e di indirizzo di cui alla lettera b., le richieste motivate di posti di professore e di ricercatore da sottoporre al Consiglio di amministrazione e deliberare sulle conseguenti chiamate ai sensi del art 18 della legge n.240 e del comma 4 dell'articolo 37 dello Statuto;
- e. avanzare proposte sull'utilizzo dei fondi di competenza come stabilito nell'art. 7 commi 1 e 2 del presente Regolamento e deliberare sul loro utilizzo e sulla relativa rendicontazione, secondo quanto previsto dalle norme di assegnazione dei fondi;
- f. formulare proposte e richieste al Consiglio di amministrazione in relazione agli spazi in uso e ai servizi finalizzati alla didattica, assumendo le deliberazioni necessarie ad assicurare il miglior svolgimento della attività di ricerca e dei servizi a supporto della stessa





e dei servizi e delle altre attività di supporto alla didattica così come indicato al comma 3 dell'art. 7;

- g. formulare al Consiglio di amministrazione le richieste di personale tecnico e amministrativo ai sensi del comma 6 dell'articolo 37 dello Statuto, individuandone eventualmente le priorità;
- h. avanzare proposte in merito all'attivazione di contratti per lo svolgimento di attività di ricerca, come previsti dall'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ai sensi delle pertinenti norme regolamentari dell'Ateneo;
- i. approvare, la programmazione annuale dell'offerta formativa e l'attribuzione dei compiti didattici, ivi compresi quelli necessari a far fronte alle esigenze di corsi di studio anche non raccordati al Dipartimento, nel rispetto delle norme sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori;
- j. deliberare in merito all'assunzione da parte del Dipartimento del ruolo di referente principale ovvero associato di corsi di laurea e di laurea magistrale e degli obblighi conseguenti, compresi quelli relativi ai requisiti di docenza da assicurare, verificandone il rispetto da parte dei professori e dei ricercatori appartenenti al Dipartimento, ai sensi delle pertinenti norme dello Statuto;
- k. deliberare l'attivazione di contratti di insegnamento, ai sensi dell'articolo 23 della legge 240/2010 e delle pertinenti norme regolamentari dell'Ateneo, ovvero di affidamenti, ai sensi delle relative norme stabilite dall'Ateneo;
- l. proporre al Comitato di direzione della Facoltà di riferimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione e l'eventuale disattivazione di corsi di laurea, di laurea magistrale;
- m. proporre al Senato accademico, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati e sentito il Comitato di direzione della Facoltà di riferimento, le modifiche agli ordinamenti e regolamenti didattici dei corsi di studio;
- n. organizzare, coordinare e gestire le attività di tutorato e di orientamento, le attività culturali e altre attività rivolte all'esterno;
- o. esprimere al Senato accademico il proprio parere motivato in merito alle richieste formulate da professori e ricercatori di ruolo appartenenti al Dipartimento di passaggio a settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di inquadramento;
- p. deliberare in merito alla concessione di nulla-osta a professori e ricercatori appartenenti al Dipartimento per lo svolgimento di attività didattica presso altre sedi universitarie o in corsi di studio di cui il Dipartimento non sia referente principale o referente associato;
- q. esprimere parere sulle proposte di mobilità di professori e ricercatori ai sensi del comma 7 dell'articolo 37 dello Statuto;
- r. proporre l'attivazione e, eventualmente, la disattivazione di corsi e scuole di dottorato di ricerca, di corsi per master universitari, di corsi di perfezionamento e di altre iniziative rispondenti ad esigenze di educazione permanente e continua, ai sensi di quanto



enunciato agli art. 5 e 6 del presente Regolamento, promuovendone e sostenendone le attività ai sensi della normativa in vigore;

- s. designare una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nel Comitato di direzione della Facoltà, secondo quanto stabilito dal comma 7 dell'articolo 40 dello Statuto e dal Regolamento della Facoltà;
- t. determinare la composizione e provvedere alla costituzione della Commissione paritetica docenti-studenti ai sensi del comma 6 dell'articolo 39 dello Statuto e del successivo articolo 18;
- u. deliberare in merito al conferimento di deleghe alla Giunta di Dipartimento e ai Collegi didattici che fanno capo al Dipartimento o, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, ai Collegi didattici interdipartimentali e al Comitato di direzione della Facoltà, e assumere tutte le altre deliberazioni necessarie ai fini dell'assolvimento delle funzioni didattiche di competenza;
- v. proporre la costituzione di Centri interdipartimentali di ricerca e funzionali, di Centri funzionali integrati e di Centri di ricerca;
- w. deliberare, per quanto di pertinenza, in merito a convenzioni e contratti per l'esecuzione di attività didattiche, di ricerca, di consulenza; alla partecipazione a: centri e consorzi interuniversitari, consorzi e società consortili, fondazioni e associazioni; programmi di ricerca in collaborazione con istituzioni, enti e imprese locali, nazionali e internazionali, verificando la possibilità di svolgimento delle attività cui si riferiscono e la loro congruità con le finalità istituzionali;
- x. valutare ed approvare l'eventuale svolgimento di prestazioni a pagamento per conto terzi, nel rispetto delle finalità universitarie e delle norme relative;
- y. valutare ed approvare la relazione annuale sull'attività didattica e scientifica presentata dal Direttore del Dipartimento e deliberare il rapporto annuale di autovalutazione dell'attività scientifica e didattica in coerenza con i criteri definiti dagli organi di governo e le indicazioni fornite dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e dal Nucleo di valutazione dell'Ateneo, rendendone pubblici i risultati;
- z. valuta se concedere l'uso del nome e del logo del Dipartimento, depositato presso la Segreteria dipartimentale, sulla base delle modalità e vincoli stabiliti per il nome e il logo dell'Ateneo dalla relativa normativa vigente
- za. compete parimenti al Consiglio di Dipartimento avanzare eventuali proposte di conferimento di *lauree honoris causa* in uno dei corsi di laurea magistrale o dei corsi a ciclo unico di cui il Dipartimento sia referente principale, a personalità i cui meriti scientifici, umanitari o sociali siano di indubbio rilievo e siano chiaramente riconosciuti come tali anche a livello pubblico. Nel caso in cui la proposta sia riferita a un corso di studio gestito da un Collegio interdipartimentale, è richiesto il voto favorevole di tutti i Dipartimenti associati. Le proposte, di norma non superiori a una in un quinquennio,



approvate con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei professori e dei ricercatori componenti il Consiglio del Dipartimento, sono sottoposte al Senato accademico.

zb. avanza proposte motivate di conferimento del titolo di Professore emerito, a professori ordinari, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

## **Art. 13**

### *Commissioni del Consiglio*

Il Consiglio di Dipartimento si dota di Commissioni, con compiti istruttori o di monitoraggio di particolari attività.

Fatto salvo che i lavori delle Commissioni del Consiglio sono aperte a tutti i membri del Consiglio, l'istituzione delle Commissioni viene proposta dalla Giunta al Consiglio che ne delibera la costituzione indicando la composizione, i compiti affidati e la durata del mandato, fatto salvo quanto previsto all'art. 13, comma 19 del Regolamento generale di Ateneo.

Sono commissioni permanenti:

- a) Commissione per l'autovalutazione, con la funzione di identificare indicatori per riassumere in modo oggettivo le attività di ricerca, didattica e organizzative svolte nel Dipartimento, e di integrarli tra loro per ottenere una descrizione sintetica complessiva di ogni attività, curandone il periodico aggiornamento.
- b) Commissione spazi, con il compito di individuare e sottoporre al Consiglio del Dipartimento soluzioni razionali ed efficienti di utilizzo delle risorse edilizie di pertinenza del Dipartimento.
- c) Commissione di gestione del finanziamento del Dipartimento, con il compito di sottoporre al Consiglio eventuali linee guida o provvedimenti volti a migliorare l'efficienza delle procedure amministrative e finanziarie.
- d) Commissione didattica, deputata a rilevare le necessità e proporre soluzioni relative al coordinamento tra i corsi di studio di cui il Dipartimento è referente principale e a formulare proposte per lo sviluppo e l'innovazione dell'offerta formativa, dell'organizzazione della didattica e per tutti gli altri aspetti che fanno parte della responsabilità del Dipartimento nell'ambito della didattica.

Oltre alle Commissioni di cui alle lettere precedenti, il Consiglio di Dipartimento può costituire ulteriori Commissioni, permanenti o temporanee, per seguire particolari campi di attività, o con compiti istruttori di supporto ai lavori del Consiglio, o ancora per la stesura di regolamenti che normino la gestione dei servizi a supporto delle attività del Dipartimento e della logistica.

## **Art. 14**

### *Composizione del Consiglio*



1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
  - professori ordinari
  - professori associati
  - ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato il responsabile amministrativo
  - il personale EP
  - rappresentanti del personale tecnico-amministrativo
  - rappresentanti degli assegnisti di ricerca e dei dottorandi
  - rappresentanti degli studenti
2. La numerosità della rappresentanza del personale tecnico e amministrativo non presente di diritto nel Consiglio, è data dalla media, approssimata per eccesso, tra la quota pari al 20% del personale interessato e la quota pari al 10% dei professori e ricercatori complessivamente in servizio. I rappresentanti eletti del personale tecnico-amministrativo durano in carica un triennio accademico e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.
3. La rappresentanza dei titolari di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca e dei dottorandi di ricerca che fanno riferimento al Dipartimento è fissato in una quota del 5% dei professori e ricercatori complessivamente in servizio per ciascuna componente (approssimata per eccesso) e in ogni caso non inferiore a tre per ciascuna componente. I rappresentanti dei titolari di assegni di ricerca durano in carica un biennio accademico e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta. I rappresentanti dei dottorandi durano in carica un triennio. Fanno parte dell'elettorato passivo coloro che possono coprire, a decorrere dalla data delle elezioni, almeno metà del mandato prima di decadere per conclusione del proprio contratto.
4. Fa parte del Consiglio del Dipartimento una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale, di cui il Dipartimento è referente principale o associato nell'ambito di collegi didattici interdipartimentali, nella misura del 15% dei componenti dello stesso Consiglio e comunque non inferiore a cinque unità. La rappresentanza degli studenti non viene considerata ai fini del computo delle presenze necessarie per la validità delle sedute. Gli studenti eletti sono rieleggibili per un secondo mandato purché abbiano conservato i requisiti per l'eleggibilità.
5. Il personale tecnico-amministrativo, i dottorandi e i titolari di assegno di ricerca eleggono i propri rappresentanti secondo modalità definite autonomamente.
6. Per i rappresentanti di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4, in caso di cessazione anticipata del mandato per perdita dei requisiti soggettivi, si applicano le disposizioni stabilite dal comma 3, primo e quarto capoverso, dell'articolo 64 dello Statuto. La mancata elezione di una delle componenti del Consiglio non ne inficia il valido funzionamento.



7. Fatta eccezione per le rappresentanze studentesche, gli altri rappresentanti eletti in seno ai Consigli di Dipartimento decadono dal mandato qualora non partecipino per più di tre volte consecutive alle sedute del Consiglio, ovvero siano assenti ingiustificati a un terzo delle sedute annuali.

8. In base a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 64 dello Statuto, tutte le designazioni elettive del Consiglio, eccettuate quelle conseguenti a cessazione anticipata, si svolgono entro il termine dell'anno accademico conclusivo del mandato.

## **Art. 15**

### *Il Direttore*

1. Il Direttore del Dipartimento ha i compiti definiti dal comma 5 dell'articolo 38 dello Statuto. Compete in particolare al Direttore:

- a) individuare i fabbisogni e le opportunità di sviluppo e redigere i documenti di programmazione e di indirizzo relativi alle linee generali annuali e triennali di attività del Dipartimento da sottoporre al Consiglio di Dipartimento;
- b) proporre al Consiglio del Dipartimento le previsioni sull'utilizzo delle risorse, secondo le disposizioni del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- c) assumere, in accordo con i criteri stabiliti dal Consiglio di Dipartimento, le decisioni di spesa entro il limite stabilito dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- d) assumere, nei casi di necessità e urgenza, atti di competenza del Consiglio o eventualmente delegati alla Giunta, sottoponendoli successivamente agli organi competenti per la ratifica nella prima seduta utile;
- e) indirizzare e sovrintendere all'utilizzo del personale tecnico-amministrativo avvalendosi della collaborazione, per quanto di competenza, del Responsabile amministrativo;
- f) validare e proporre al Consiglio del Dipartimento il rendiconto delle spese di gestione e di investimento predisposto dal Responsabile amministrativo;
- g) indire, con le modalità stabilite nel precedente art. 14, le votazioni per l'elezione delle rappresentanze negli organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore.

2. Il Direttore del Dipartimento è componente di diritto del Comitato di direzione della Facoltà alla quale il Dipartimento è riaccolto. In caso di indisponibilità egli può delegare a rappresentarlo il Vicedirettore o altro componente della Giunta.

3. Le elezioni per il Direttore di Dipartimento, sono indette con anticipo di almeno 3 mesi rispetto alla scadenza del mandato e si svolgono di norma entro giugno. Provvede all'indizione delle votazioni con comunicazione scritta a tutti gli interessati, e ne garantisce il regolare svolgimento, il professore di prima fascia, o in mancanza, di seconda fascia, compreso tra gli aventi diritto al relativo voto con la maggiore anzianità nel ruolo (a parità di



anzianità di ruolo prevale l'anzianità di età). La comunicazione agli aventi diritto al voto deve essere inviata almeno trenta giorni prima della data delle votazioni.

4. Il Direttore del Dipartimento è eletto nell'osservanza dei requisiti soggettivi e delle modalità procedurali di cui al comma 5 dell'articolo 38 dello Statuto. Nelle prime tre votazioni è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e il Direttore è eletto con la medesima maggioranza. Ove non si raggiunga la partecipazione minima necessaria le predette votazioni sono nuovamente indette in altra data. Nella quarta e nella quinta votazione è necessaria la partecipazione di almeno un terzo degli aventi diritto al voto. Nella quarta votazione il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei presenti. Nella quinta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti. Qualora in tale votazione nessuno degli aventi diritto ottenga la predetta maggioranza, si procede a una quinta e ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due docenti che nella quarta votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

5. L'ineleggibilità alla carica di Direttore a seguito dell'esaurimento di due mandati consecutivi, permane per un periodo di tempo non inferiore alla durata naturale di un mandato, pari ad un triennio accademico.

6. Il Direttore nomina un Vicedirettore tra i componenti del Consiglio che godono dell'elettorato passivo a Direttore, che lo coadiuva e lo supplisce in caso di assenza o temporaneo impedimento. In caso di assenza o di temporaneo impedimento anche del Vicedirettore, le funzioni di supplenza sono assolve da un altro professore di ruolo a ciò delegato dal Direttore o, in sua assenza, dal Vicedirettore.

## **Art. 16**

### *La Giunta*

1. La Giunta è un organo esecutivo e consultivo che coadiuva il Direttore nelle sue attività e nei suoi compiti ed esercita funzioni istruttorie rispetto ai lavori ed ai compiti del Consiglio.

2. La Giunta può proporre al Consiglio l'istituzione di Commissioni, oltre a quelle già previste all'art. 13, con funzioni istruttorie o referenti di pratiche e argomenti sia di carattere ricorrente che contingente, indicandone gli obiettivi e le competenze. La Giunta si avvale delle Commissioni nello svolgimento dei suoi compiti e può convocare componenti delle Commissioni a partecipare alle sedute per riferire in merito ad argomenti specifici all'ordine del giorno.

3. Fanno parte della Giunta:

- a. il Direttore;
- b. il Vicedirettore;
- c. il Responsabile Amministrativo;



Ne fanno inoltre parte nel limite massimo del 14% rispetto al numero dei componenti del Consiglio di Dipartimento:

- d. i Presidenti dei Collegi Didattici di cui il Dipartimento è referente principale;
- e. i Presidenti dei Collegi Didattici Interdipartimentali di cui il Dipartimento è responsabile;
- f. un componente designato dal Dipartimento per i rapporti con i dottorati di ricerca e con le attività di formazione permanente e continua;
- g. i rappresentanti del personale docente e ricercatore eletti secondo le modalità indicate al comma 5;
- h. un rappresentante del personale tecnico e amministrativo eletto secondo le modalità indicate al comma 8.

4. Il Direttore provvede all'indizione delle votazioni per l'elezione dei componenti di cui alla lettera g) e ne garantisce il regolare svolgimento. Il Responsabile amministrativo provvede all'indizione delle elezioni di cui alla lettera h) e ne garantisce il regolare svolgimento. Le elezioni vengono indette con comunicazione scritta, anche via posta elettronica, a tutti gli interessati.

5. Ai fini della designazione dei rappresentanti dei professori e ricercatori, di cui alla lettera g) del comma 3, è costituito un collegio unico. L'elettorato passivo è costituito da tutti i professori e ricercatori del Dipartimento, esclusi i membri di diritto. L'elettorato attivo è costituito da tutti i professori e ricercatori del Dipartimento. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.

6. E' eletto un numero di rappresentanti pari ad un decimo del numero di professori e ricercatori del Dipartimento, con arrotondamento al numero intero più vicino.

7. I rappresentanti sono eletti sulla base del maggior numero di voti ottenuti, fatta salva la garanzia di una rappresentanza minima delle fasce nella Giunta, nella misura di almeno due professori ordinari, due professori associati e due ricercatori. Per garantire la pluralità di rappresentanza delle competenze fanno parte della giunta solo due eletti per ciascun settore concorsuale.

8. Ai fini della designazione del rappresentante del personale tecnico e amministrativo, di cui alla lettera h) del comma 2, è costituito un unico collegio elettorale. Godono dell'elettorato passivo i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in Consiglio, mentre l'elettorato attivo comprende tutto il personale anche non strutturato, purché titolare di contratto non inferiore a dodici mesi. Il Responsabile Amministrativo è escluso dall'elettorato passivo, in quanto membro di diritto della Giunta. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.





9. La Giunta è costituita entro trenta giorni dalla data di nomina del Direttore e rimane in carica fino alla conclusione del mandato di quest'ultimo. Il mandato dei componenti elettivi è rinnovabile per una sola volta consecutiva. Il cambiamento di qualifica o di carica accademica di un membro elettivo, che intervenga nel corso del mandato, comporta la cessazione dalla carica. In questo caso e in qualunque altro per cui si determini la cessazione dalla carica di un membro elettivo, lo stesso sarà sostituito mediante nuove elezioni.

## **Art. 17**

### *Funzionamento del Consiglio e della Giunta del Dipartimento*

1. Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria di norma una volta al mese, fatta salva l'interruzione estiva. Il calendario delle sedute ordinarie è stabilito all'inizio di ogni semestre accademico; sono ammesse variazioni in caso di necessità.

2. Alla convocazione di ciascuna seduta ordinaria provvede il Direttore, mediante comunicazione con l'indicazione degli argomenti da trattare, da inviarsi per posta elettronica con almeno cinque giorni di anticipo rispetto al giorno fissato per la seduta. Il Direttore fissa l'ordine del giorno di ciascuna seduta, tenuto conto delle eventuali proposte di singoli componenti del Consiglio. Il Direttore è comunque tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno gli argomenti per i quali gli sia pervenuta almeno dieci giorni prima della seduta una richiesta sottoscritta da almeno un quinto componenti del Consiglio o la metà dei rappresentanti degli studenti. L'effettiva discussione dell'argomento eventualmente iscritto con tali modalità nell'ordine del giorno è subordinata al voto favorevole della maggioranza dei presenti alla seduta.

3. La partecipazione alle sedute del Consiglio di Dipartimento è un obbligo accademico ed istituzionale. I componenti del Consiglio che, per comprovate ragioni, non possano partecipare a una seduta dello stesso sono tenuti a inviarne motivata giustificazione scritta, anche mediante posta elettronica, al Direttore. Le giustificazioni devono pervenire al Direttore con un anticipo di almeno quattro ore rispetto all'orario di convocazione della seduta; le eventuali giustificazioni pervenute successivamente non sono considerate valide.

4. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei convocati con diritto di voto, detratti gli assenti giustificati e i rappresentanti degli studenti che, ai sensi del secondo capoverso del comma 3 dell'articolo 38 dello Statuto, non vengono computati a questo fine, e fino al limite di un quinto dei componenti.

5. Il materiale documentario ed esplicativo relativo agli argomenti all'ordine del giorno è posto a disposizione dei componenti il Consiglio in un'apposita area riservata del portale del Dipartimento e presso la Segreteria Amministrativa almeno tre giorni prima della seduta. La





trattazione di argomenti all'ordine del giorno per i quali non si sia resa disponibile l'eventuale documentazione relativa entro i predetti termini è subordinata al voto preliminare della maggioranza dei presenti alla seduta. E' prevista la possibilità di portare in discussione argomenti all'ordine del giorno per i quali non sia stato inviato il materiale documentario nel caso di comprovati motivi di urgenza e subordinatamente all'approvazione del Consiglio.

6. Il Direttore può disporre l'integrazione dell'ordine del giorno con argomenti di particolare urgenza, sopravvenuti dopo l'invio della convocazione, con comunicazione per posta elettronica da inviarsi almeno ventiquattro ore prima della seduta, termine entro il quale è messa a disposizione anche l'eventuale documentazione ad essi relativa.

7. Il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria per iniziativa del Direttore ogni qualvolta le circostanze lo richiedano, anche mediante comunicazione per posta elettronica da inviarsi almeno ventiquattro ore prima della seduta, termine entro il quale è messa a disposizione anche l'eventuale documentazione relativa. La convocazione di una seduta straordinaria può essere altresì richiesta da almeno un quarto dei componenti del Consiglio. In tal caso il Direttore provvede alla convocazione entro i quindici giorni successivi, con le modalità previste per le sedute ordinarie, ponendo all'ordine del giorno l'argomento o gli argomenti che hanno motivato la richiesta.

8. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessario che tutti i suoi componenti siano stati regolarmente convocati e che sia presente la maggioranza degli stessi.

9. Le sedute del Consiglio non sono pubbliche, fatta salva la possibilità di audizioni e la presenza delle persone addette al lavoro di segreteria. In funzione della trattazione di singoli argomenti all'ordine del giorno il Direttore può disporre la partecipazione ai lavori, con funzioni istruttorie o consultive, di dipendenti dell'Università o di esperti esterni. Questi ultimi non possono assistere all'assunzione delle deliberazioni.

10. Il Direttore presiede le sedute e ne assicura il regolare svolgimento, osservando e facendo osservare le norme statutarie e regolamentari e le procedure stabilite dal presente Regolamento e dalla normativa vigente. In caso di assenza o impedimento del Direttore, la presidenza della seduta è esercitata con le medesime prerogative dal Vicedirettore. Il Responsabile Amministrativo funge da Segretario verbalizzante. In caso di assenza o di impedimento del Responsabile Amministrativo, le sue funzioni sono assolte da altro componente del Consiglio designato dal Direttore.

11. Il Presidente apre la seduta dopo aver accertato l'esistenza del numero legale, che rimane presunta per tutta la durata della seduta. Ogni componente del Consiglio può chiedere la verifica del numero legale prima che si proceda a deliberazione. Ove sia accertata la sopravvenuta mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per mezz'ora. Se alla ripresa il numero legale continua a non essere raggiunto, il Presidente toglie la seduta.



In tal caso, il Presidente può rimandare alla successiva seduta ordinaria i punti all'ordine del giorno sui quali non è stato possibile deliberare, ovvero convocare entro i quindici giorni successivi, con le modalità previste per le sedute straordinarie, una nuova seduta con all'ordine del giorno i punti non trattati.

12. Il Presidente apre i lavori di ciascuna seduta ordinaria chiedendo l'approvazione del verbale della seduta o delle sedute precedenti, inviato ai componenti del Consiglio o messo a disposizione degli stessi nell'apposita area riservata del portale internet del Dipartimento con almeno tre giorni di anticipo. Sull'approvazione del verbale i singoli componenti possono prendere la parola per richieste di rettifica o per fatto personale, con esclusione di ogni argomento di merito sulle proposte già approvate o respinte; eseguite le eventuali correzioni, è messo in votazione l'intero testo.

13. In apertura di seduta possono essere presentate da parte del Presidente o di un componente del Consiglio proposte di inversione degli argomenti all'ordine del giorno o, eccezionalmente, di introduzione di nuovi argomenti. L'accettazione delle singole proposte è subordinata al voto favorevole della maggioranza dei presenti.

14. Le comunicazioni, che costituiscono di norma il secondo punto all'ordine del giorno, sono presentate dal Presidente o da singoli componenti del Consiglio, previa autorizzazione del Presidente. Le comunicazioni possono dare luogo a richieste di chiarimento, fermo restando che esse non costituiscono oggetto di discussione.

15. Ciascun argomento all'ordine del giorno è illustrato dal Presidente o da un componente del Consiglio con l'incarico di relatore. Funzioni di presentazione dell'argomento possono essere altresì svolte da dipendenti dell'Università e da esperti esterni invitati a tal fine dal Presidente, i quali partecipano alla trattazione dell'argomento in questione con le limitazioni stabilite al comma 9 del presente articolo.

16. Sulla base di quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 38 dello Statuto, è riservata ai soli professori e ricercatori la partecipazione alle deliberazioni concernenti i seguenti argomenti:

- a. la formazione dei collegi dei dottorati di ricerca e/o dei consigli direttivi delle scuole di dottorato;
- b. la copertura dei compiti didattici;
- c. la formulazione delle richieste di posti di docenti di ruolo;
- d. le chiamate dei professori e dei ricercatori;
- e. la formulazione di giudizi sulle qualità scientifiche e didattiche di singoli professori e ricercatori, anche in relazione alle domande di afferenza da parte di docenti e ricercatori di altri dipartimenti;
- f. la ricerca.



17. Le deliberazioni riguardanti le questioni di cui al precedente punto 16 lettere c. ed e., sono adottate dal Consiglio di Dipartimento in sedute con partecipazione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori.

Le deliberazioni riguardanti la proposta di chiamata dei ricercatori e dei professori di seconda fascia sono adottate dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia.

Le deliberazioni riguardanti la proposta di chiamata dei professori di prima fascia sono adottate dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia.

Le domande di afferenza di professori e ricercatori al Dipartimento sono valutate sulla base della coerenza del settore scientifico-disciplinare di inquadramento del richiedente con le finalità scientifiche e didattiche del Dipartimento. Inoltre, la domanda di afferenza è valutata tenendo conto delle implicazioni scientifiche, didattiche e organizzative conseguenti al trasferimento e del mantenimento, da parte del docente, degli impegni didattici precedenti al passaggio, ove richiesto dalle competenti strutture, in assenza di altre idonee soluzioni. Inoltre, sono presi in considerazione gli eventuali accordi con il Dipartimento di provenienza ai fini dell'eventuale trasferimento di attrezzature, apparecchiature e altre risorse.

Le domande di afferenza sono valutate in una seduta del Consiglio ristretta alla sola componente docente e con limitazione di fascia, dopo una consultazione in Consiglio allargato alle fasce escluse per quanto riguarda la coerenza del settore scientifico-disciplinare di inquadramento del richiedente con le finalità scientifiche e didattiche del Dipartimento nonché le implicazioni scientifiche, didattiche e organizzative conseguenti al trasferimento. La delibera deve essere approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto.

18. Le deliberazioni relative a questioni legate all'attribuzione di affidamenti e contratti e alla concessione di nulla osta, in questo caso previa verifica che il docente richiedente abbia espletato il compito didattico stabilito dall'Ateneo, sono assunte in seduta riservata ai Ricercatori, ai professori di I e II fascia.

19. Nessun componente del Consiglio può partecipare alla discussione e al voto su argomenti che lo riguardino personalmente o che riguardino persone con le quali abbia legami di parentela o affinità sino al quarto grado, o di coniugio; le relative delibere sono prese in assenza o previo momentaneo allontanamento dell'interessato, dandone registrazione nel verbale.

20. Il Presidente apre la discussione su ogni argomento presentato. Nel caso in cui non vi siano richieste di intervento, il Presidente accetta le iscrizioni a parlare per eventuali dichiarazioni di voto. Esaurite le stesse, o in loro assenza, si provvede alle eventuali deliberazioni secondo le procedure indicate ai commi successivi.



21. Nel caso in cui, aperta la discussione, vi siano richieste di intervento, il Presidente dà la parola a chi ne faccia richiesta secondo l'ordine di precedenza della stessa. Chi interviene nella discussione ha diritto di esprimere compiutamente il proprio pensiero, ma senza discostarsi dall'argomento in trattazione e contenendo di norma il proprio intervento entro i cinque minuti. A nessuno è permesso di interrompere chi parla, se non al Presidente per eventuali richiami al Regolamento o all'argomento in discussione.

22. Di norma non si interviene più di una volta nel corso della trattazione generale di un argomento all'ordine del giorno, se non su autorizzazione del Presidente, per motivi assolutamente giustificati dall'andamento della discussione, per brevi chiarimenti o integrazioni, ovvero per le ragioni previste ai commi precedenti, nonché quando si voglia proporre la chiusura della discussione e il passaggio alla votazione, secondo quanto indicato al comma successivo. Salvo che in questi ultimi casi, che hanno comunque priorità sull'ordine degli interventi, il Presidente può in ogni modo concedere che sia ripresa la parola solo dopo che abbiano parlato gli altri eventuali richiedenti, avendo comunque facoltà di contenere i tempi degli ulteriori interventi e di non accogliere eventuali richieste ripetute provenienti dal medesimo componente.

23. Esaurite le iscrizioni a parlare o quando comunque ritenga che l'argomento trattato sia stato sufficientemente approfondito, il Presidente chiede al Consiglio di dichiarare chiusa la discussione. La proposta di chiusura può essere avanzata anche da singoli componenti. Nel caso in cui non vi siano obiezioni espresse, la proposta si intende accolta; altrimenti il Presidente la mette ai voti.

24. La richiesta di sospensiva (rinvio della discussione) o l'eccezione di pregiudiziale (non pertinenza di un argomento) sono sollevate prima dell'avvio della discussione di un argomento, salvo che siano motivate dall'andamento della stessa discussione; il loro accoglimento è soggetto al voto favorevole della maggioranza dei presenti.

25. Esaurita la discussione, il Presidente o il relatore possono prendere la parola per riassumerne i punti salienti e per illustrare i termini della eventuale delibera conclusiva da sottoporre al voto del Consiglio. Il Presidente invita a formulare le eventuali proposte alternative. Nel caso di una sola proposta di delibera, sono ammessi due soli interventi, uno a favore e uno contro. Nel caso di più proposte, è ammesso un intervento a favore di ciascuna di esse.

26. Le proposte sono poste in votazione nell'ordine seguente: emendamenti soppressivi, emendamenti modificativi, testo proposto; se questo è approvato, sono votati gli emendamenti aggiuntivi. Gli eventuali emendamenti sostitutivi o modificativi di altri emendamenti sono posti in votazione prima dell'emendamento stesso.



27. Nel caso in cui il Consiglio debba pronunciarsi su più proposte alternative di delibera, il Presidente le sottopone singolarmente al voto nell'ordine di presentazione. Eventuali emendamenti, se accettati dal o dai proponenti della delibera, fanno parte integrante della stessa. Qualora una proposta sia approvata, non si procede al voto delle successive.

28. Nel caso in cui un argomento all'ordine del giorno sia comprensivo di più punti, tutti riferiti al medesimo argomento, il Consiglio può decidere, su proposta del Presidente, che essi diano luogo a una votazione unificata. E' comunque fatta salva la possibilità per i componenti del Consiglio di esprimere in maniera distinta il proprio voto sui singoli punti.

29. Salvo i casi in cui si richiedano maggioranze qualificate, le proposte di deliberazione sono approvate col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per maggioranza, ai fini del presente Regolamento, si intende il minimo numero intero che, raddoppiato, supera il totale dei componenti o dei presenti. Il voto di astensione vale quale voto contrario.

30. Di norma l'espressione di voto è palese e si effettua per alzata di mano. Nei casi in cui sia richiesto l'appello nominale, su proposta del Presidente o quando ne faccia domanda almeno un quarto dei presenti, sono verbalizzate le singole espressioni di voto. Per delibere che riguardino persone, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Non è ammessa l'assunzione di deliberazioni per acclamazione o per consenso tacito.

31. Verificati i voti, il Presidente proclama l'esito della votazione, precisando il numero dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti.

32. Ciascun verbale di seduta, redatto a cura del Segretario, indica: il giorno, l'orario d'inizio e di conclusione dei lavori, il luogo della seduta; chi presiede e chi esercita le funzioni di segretario; i nomi dei componenti presenti e di quelli assenti, indicando, per questi ultimi quelli che hanno giustificato l'assenza e quelli che non l'hanno fatto; l'ordine del giorno; l'illustrazione dell'argomento trattato, eventualmente corredata con la documentazione e le note esplicative che lo riguardano; il testo delle delibere assunte e l'indicazione dell'esito della votazione, nonché eventuali interventi specifici e dichiarazioni di voto di cui sia stata richiesta dall'interessato nel corso della seduta la verbalizzazione, facendo pervenire al segretario entro i successivi cinque giorni un breve testo scritto. Possono essere inseriti a verbale i punti salienti della discussione riguardante argomenti all'ordine del giorno di particolare rilievo. A richiesta degli interessati, il verbale fa esplicita menzione del voto favorevole, contrario o astenuto espresso da singoli componenti.

33. I verbali delle sedute del Consiglio vengono sottoposti ad approvazione nella loro completezza in una seduta successiva, secondo le modalità definite al comma 12 del presente articolo. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario e conservati a cura del Direttore, che ne trasmette copia, corredata dai relativi estratti, alla Direzione Generale



per i conseguenti adempimenti. I verbali delle sedute nelle quali si è provveduto all'elezione del Direttore, firmati dal Decano e dal Segretario, sono approvati seduta stante.

34. Le delibere approvate hanno effetto immediato. Gli estratti anticipati del verbale ad esse relativi vengono inoltrati al più presto, a firma e a cura del Presidente e del Segretario, ai competenti uffici per dar corso alle conseguenti procedure.

35. Le delibere del Consiglio di Dipartimento sono pubbliche, ai sensi della normativa in vigore. I verbali delle sedute del Consiglio, dopo l'approvazione, sono consultabili da tutti i componenti del Dipartimento e dai rappresentanti degli studenti in Consiglio per le relative parti di competenza, i quali sono comunque tenuti alla riservatezza sull'andamento dei lavori e sulle discussioni relative. I verbali possono essere consultati mediante l'accesso attraverso il sito del Dipartimento, autenticandosi con le credenziali della posta elettronica d'Ateneo. Su eventuali richieste di copie è competente il Direttore, nel rispetto della normativa in vigore.

36. La Giunta opera secondo regole di funzionamento semplificate, analoghe, in quanto applicabili, a quelle definite per le sedute del Consiglio. I pareri espressi dalla Giunta sono decisi con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La Giunta può invitare alle sedute altri soggetti del Dipartimento per la illustrazione di attività o problematiche specifiche terminate le quali lasciano la seduta. In ogni caso non prendono parte alle votazioni.

37. Il materiale documentario ed esplicativo relativo agli argomenti all'ordine del giorno delle sedute è posto a disposizione dei componenti la Giunta con almeno ventiquattro ore di anticipo. La trattazione di argomenti all'ordine del giorno per i quali non si sia resa disponibile l'eventuale documentazione relativa entro i predetti termini è subordinata al voto preliminare della maggioranza dei presenti alla seduta.

## **Art. 18**

### *Commissione paritetica docenti-studenti*

Nell'ambito del Dipartimento è costituita la Commissione paritetica docenti-studenti competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica e dei servizi per i corsi di laurea e di laurea magistrale di cui all'art. 19 punto 1.

La Commissione paritetica è composta secondo i seguenti criteri:

- un numero di docenti pari al numero di corsi di laurea e di laurea magistrale di cui il Dipartimento è referente principale e comunque non inferiore a quattro. Nel caso in cui i corsi di laurea fossero tre, i docenti sono scelti in modo da garantire la rappresentanza di



tutti i corsi di laurea e assegnando due rappresentanti al corso di laurea con il maggior numero di iscritti. Nel caso in cui i corsi di laurea fossero due, i docenti sono scelti in modo da garantire la pari rappresentanza dei corsi di laurea. I docenti sono designati dal Consiglio di Dipartimento su indicazione dei Presidenti dei Collegi didattici interessati;

- un numero di studenti pari a quello dei docenti. Gli studenti sono designati tra e dai rappresentanti degli studenti presenti nel Consiglio di Dipartimento e in modo da garantire la rappresentatività di ogni corso di studio di cui il Dipartimento è responsabile. Qualora la componente studentesca presente nel Consiglio di Dipartimento non sia rappresentativa di tutti i corsi di studio che fanno capo al Dipartimento, la Commissione può cooptare studenti che non siano componenti del Consiglio e facenti parte dei corsi di studio privi di rappresentanza in Consiglio, dando incarico ai rappresentanti degli studenti di designare i componenti mancanti.

Il Presidente della Commissione è designato dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di prima o di seconda fascia, ed ha mandato triennale rinnovabile consecutivamente una sola volta. Il Presidente nomina un Vice Presidente scegliendolo fra gli studenti.

Sono compiti della Commissione paritetica:

- a) monitorare l'offerta formativa, la qualità della didattica, l'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
- b) formulare pareri circa la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e i relativi obiettivi programmati;
- c) individuare indicatori per la valutazione dei risultati raggiunti nelle materie di cui al punto a), anche in relazione alle procedure di valutazione della didattica messe in atto dagli organi dell'Ateneo e nazionali;
- d) misurare ai sensi della normativa in vigore i risultati ottenuti nell'apprendimento;
- e) verificare il livello di soddisfazione espresso dagli studenti sui singoli insegnamenti, sulle altre attività formative e sui corsi di studio nel loro complesso;
- f) redigere entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione annuale contenente proposte al Nucleo di valutazione volte al miglioramento della qualità e dell'efficacia dei corsi di studio, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo. La predetta relazione è altresì trasmessa al Dipartimento o ai Dipartimenti di riferimento, ai competenti Collegi didattici e Comitati di direzione delle Facoltà o Scuole;
- g) svolgere attività divulgativa delle politiche di qualità dell'Ateneo nei confronti degli studenti;
- h) formulare pareri sull'istituzione, attivazione ed eventuale disattivazione dei corsi di laurea, di laurea magistrale sulla base delle attività valutative effettuate.





Nel rispetto della normativa sulla privacy i membri della Commissione paritetica hanno accesso, tramite il Presidente della Commissione stessa, ai documenti e ai dati in Ateneo e/o elaborati da Nucleo di valutazione che siano utili per lo svolgimento dei propri compiti.

La Commissione è tenuta ad esprimere i pareri richiesti dal Consiglio di Dipartimento entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. La mancata formulazione del parere entro il predetto termine equivale ad assenso.

Il Dipartimento contribuisce altresì alla formazione e gestione delle Commissioni paritetiche costituite nell'ambito dei Collegi didattici interdipartimentali e interuniversitari di cui all'art. 19 punto 3.

Le rispettive Commissioni paritetiche sono costituite con deliberazione del competente Collegio didattico.

## **Art. 19**

### *Collegi didattici*

#### 1. Collegi didattici dei corsi di studio per i quali il Dipartimento è referente principale

Il Dipartimento ha la responsabilità della gestione corsi di laurea e laurea magistrale di cui è referente principale.

In ragione della necessaria coerenza nella programmazione dei percorsi formativi, il Dipartimento delega le funzioni didattiche e formative a Collegi didattici, definiti dal Consiglio di Dipartimento che attuano la gestione collegiale dei corsi di studio in funzione degli obiettivi di pertinenza, unitamente agli adempimenti necessari per i percorsi di carriera degli studenti.

#### I. Compiti

Ai Collegi didattici dei corsi di studio per i quali il Dipartimento è referente principale sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) formulare proposte al Dipartimento in materia di attivazione, disattivazione e revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici di corsi di laurea e laurea magistrale;
- b) formulare proposte in materia di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto;
- c) avanzare proposte al Dipartimento ai fini della programmazione annuale dell'offerta formativa e della predisposizione dei manifesti degli studi;
- d) esprimere al Dipartimento le esigenze didattiche degli insegnamenti e delle altre attività formative, formulando eventuali proposte ai fini della loro copertura;





- e) proporre al Consiglio di Dipartimento la programmazione annuale dei corsi di studio e l'attribuzione dei compiti didattici; formulare le proposte al Consiglio di Dipartimento per all'attivazione di affidamenti e di contratti di insegnamento;
- f) organizzare, coordinare e gestire le attività di tutorato e di orientamento, nonché le attività culturali e altre attività rivolte all'esterno attinenti i corsi di studio gestiti;
- g) applicare i piani didattici e coordinare i contenuti degli insegnamenti e delle altre attività formative e sovrintendere al loro svolgimento, garantendone la coerenza e il livello qualitativo rispetto agli obiettivi formativi e alle indicazioni fornite dal Dipartimento, tenendo conto dei rilievi e degli elementi di valutazione espressi dai pertinenti organi dipartimentali e di Ateneo;
- h) organizzare, ai sensi della normativa in vigore e sulla base dei criteri indicati dal Dipartimento:
  - lo svolgimento delle prove di accesso ai corsi di studio a numero programmato;
  - lo svolgimento delle prove non selettive di verifica della preparazione iniziale degli studenti immatricolati ai corsi di laurea, indirizzando coloro che presentano lacune formative ad apposite attività di recupero e coordinandone la realizzazione;
  - la verifica del possesso da parte dei candidati all'iscrizione ai corsi di laurea magistrale degli specifici requisiti curriculari e l'accertamento dell'adeguatezza della loro preparazione personale;
- i) definire, su proposta del Presidente del Collegio e con delega attribuita dal Consiglio di Dipartimento, la composizione delle commissioni per gli esami di profitto degli insegnamenti;
- j) designare, su proposta del Presidente del Collegio, i controrelatori delle tesi di laurea magistrale;
- k) avanzare richieste per il potenziamento e l'attivazione dei servizi didattici;
- l) esaminare i piani di studio individuali degli studenti, i programmi da svolgere all'estero e le richieste di riconoscimento di crediti formativi e proporli al Consiglio di Dipartimento per l'approvazione;
- m) deliberare, a richiesta degli interessati, sul riconoscimento degli studi compiuti e dei titoli conseguiti;
- n) applicare i criteri d'Ateneo per la Garanzia della Qualità dei corsi di studio;
- o) svolgere le funzioni propedeutiche e istruttorie per la revisione dei corsi di studio, anche sulla base di dati, statistiche e indagini appositamente realizzate sul destino occupazionale dei laureati e sull'evoluzione delle richieste del mondo del lavoro.

## II. Composizione

Di ciascun Collegio didattico fanno parte, con diritto di voto, tutti i professori e ricercatori appartenenti al Dipartimento che siano responsabili di insegnamenti, anche mutuati, nei corsi di studio di cui il Collegio ha responsabilità gestionale, unitamente ai professori e ai



ricercatori appartenenti ai Dipartimenti associati e ad altri Dipartimenti, parimenti responsabili di insegnamenti, anche mutuati.

Fanno altresì parte del Collegio didattico i professori a contratto e il personale tecnico-amministrativo che concorra direttamente alla didattica, con le limitazioni previste dall'art. 39 comma 5 dello Statuto.

Fanno inoltre parte del Collegio i rappresentanti degli studenti presenti nel Consiglio di Dipartimento, in relazione ai corsi di studio di pertinenza.

### III. Organizzazione

Ciascun Collegio didattico elegge nel suo ambito, di norma tra i professori appartenenti al Dipartimento, un Presidente con funzioni di coordinamento. Il Presidente, eletto con le modalità previste dall'art. 39 comma 3 dello Statuto, convoca e presiede le riunioni del Collegio. Il suo mandato è triennale, rinnovabile consecutivamente una sola volta.

Il Presidente, per l'espletamento delle funzioni relative allo svolgimento delle riunioni del Collegio, nomina un Segretario.

Per le attività istruttorie e funzionali relative ai compiti richiamati al punto I. il Presidente può costituire apposite commissioni, la cui composizione e i cui compiti sono comunicati al Collegio. Tali commissioni sono presiedute dal Presidente o da un suo delegato e i risultati dei lavori sono riportati al Collegio.

E' compito del Presidente la formulazione delle commissioni preposte allo svolgimento delle prove finali dei corsi di laurea e alla valutazione delle tesi di laurea magistrale.

### IV. Funzionamento

- a) Il Collegio didattico si riunisce in seduta ordinaria di norma non meno di quattro volte nel corso dell'anno accademico e comunque quando il Presidente ne ravvisi la necessità. Le sedute del Collegio possono avvenire anche per via telematica.
- b) Il Collegio Didattico opera secondo regole analoghe, in quanto applicabili, a quelle definite all'art. 17 per le sedute del Consiglio di Dipartimento, fatto salvo che il Presidente e il Segretario del Collegio svolgono i compiti ivi elencati, rispettivamente, per il Direttore e per il Responsabile Amministrativo.
- c) I verbali delle sedute dei Collegi didattici, a firma del Presidente o di chi ne abbia fatto le veci, e del Segretario, sono conservati a cura dello stesso Presidente, e da questo trasmessi in copia al Direttore del Dipartimento referente principale, che provvede a sottoporre le proposte e gli argomenti ivi contenuti al Consiglio di Dipartimento e al Presidente del Comitato di direzione della Facoltà o Scuola cui il corso di studio è pertinente. I verbali, corredati dai relativi estratti, devono essere altresì trasmessi alla Direzione generale dell'Ateneo per i conseguenti adempimenti amministrativi.

## 2. Collegi didattici relativi a corsi di studio per i quali il Dipartimento è referente associato



Il Dipartimento partecipa alla gestione dei corsi di laurea e laurea magistrale di cui è referente associato.

Nei Collegi didattici nei quali partecipa in qualità di referente associato, il Dipartimento è presente con i professori e ricercatori responsabili di insegnamenti nei corsi di studio gestiti dal Collegio secondo le modalità previste dal Regolamento del Dipartimento referente principale. I docenti di insegnamenti comuni a più corsi di studio fanno parte di tutti i relativi Collegi.

Il Dipartimento, per i corsi di studio di cui è referente associato, formula, congiuntamente al Dipartimento referente principale e agli altri Dipartimenti referenti associati, le eventuali proposte al Senato accademico di modifica degli ordinamenti e dei regolamenti didattici, sentito il Comitato direttivo della Scuola o Facoltà di riferimento.

## **Art. 20**

### *Collegi didattici interdipartimentali*

1. Il Dipartimento, per la gestione di corsi di laurea e laurea magistrale interdipartimentali, nei quali le responsabilità didattiche spettano in condizioni sostanzialmente paritarie a più Dipartimenti associati, partecipa ad appositi Collegi didattici interdipartimentali.
2. Qualora venga stipulata un'intesa tra i Dipartimenti associati per la designazione di un Dipartimento responsabile di uno dei suddetti corsi di studio, il ruolo e le funzioni del Dipartimento sono regolamentate dall'intesa, che costituisce parte integrante del presente Regolamento. Qualora non siano in essere intese tra i Dipartimenti associati, la gestione del corso di studi è affidata al Collegio didattico interdipartimentale secondo le norme statutarie di cui all'art. 39 comma 4.
3. I compiti del Collegio didattico interdipartimentale sono i medesimi descritti all'art. 19 comma 1 punto I. I Dipartimenti associati deliberano, su proposta del Collegio, in merito a:
  - a. revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici;
  - b. manifesto degli studi;
  - c. piano della didattica (elenco insegnamenti da attivare, con individuazione di mutazioni e sdoppiamenti);
  - d. Regolamento del Collegio didattico.
4. Il Dipartimento partecipa inoltre a collegi interdipartimentali di corsi di studio interateneo, istituiti sulla base di apposite convenzioni alle quali si rimanda per la definizione degli aspetti regolamentari ed in particolare:
  - la definizione dei criteri per l'individuazione del dipartimento responsabile
  - la composizione del collegio didattico
  - i compiti del Collegio didattico
  - il funzionamento del Collegio didattico



- deleghe deliberative affidate dai Dipartimenti associati
- le modalità di individuazione ed elezione del Presidente
- le funzioni del Presidente
- composizione, compiti e funzionamento della commissione paritetica

## **Art. 21**

### *Norme finali*

1. Il presente Regolamento è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti dal Consiglio del Dipartimento ed è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.
2. Il Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato sul sito web dell'Ateneo. Esso entra in vigore decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.
3. Le eventuali modifiche al presente Regolamento sono approvate e disposte con le medesime procedure.
4. Il Dipartimento intende avvalersi di tutti gli opportuni strumenti telematici e informatici per garantire la massima efficienza, trasparenza e partecipazione nelle attività istituzionali.
5. Per quanto non definito o previsto in questo Regolamento di Dipartimento, si applica la vigente legislazione per l'Università, lo Statuto dell'Ateneo, il Regolamento generale d'Ateneo, il Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, e il Regolamento didattico d'Ateneo, nonché tutti gli altri Regolamenti e direttive emanati dagli organi dell'Ateneo, e le norme generali e compatibili dello Stato.